

Il contributo delle autonomie locali per la riuscita della programmazione europea 2007/2013

ANTONIO DE MARCO

I Programmi Operativi della Regione Calabria 2007/2013, cofinanziati con i Fondi strutturali comunitari sono dunque ai blocchi di partenza. Al termine della complessa fase di negoziato con la Commissione Europea, tutti e tre i Programmi Operativi, quello del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo (FSE), e quello collegato del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) denominato in Calabria P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale), sono stati approvati dalla Commissione Europea, e dopo la ratifica della Giunta e del Consiglio Regionale cominceranno a dare i loro frutti.

E' prevista a breve l'insediamento del Comitato di Sorveglianza, cioè dell'organismo collegiale rappresentativo delle Autorità Pubbliche coinvolte nell'attuazione dei Programmi e del partenariato istituzionale e sociale, e subito dopo partirà la stagione della elaborazione dei Piani esecutivi e delle Linee-guida per l'avvio concreto dei Progetti: fase nuova, in ragione del fatto che -com'è noto- la semplificazione voluta per questa fase di programmazione ha visto l'eliminazione del vecchio "Complemento di Programmazione", nonché delle Misure all'interno degli Assi, che rendevano rigida la programmazione a danno dello snellimento delle procedure di attuazione di spesa.

E' quindi da prevedere che in tarda primavera o all'inizio dell'estate vedranno la luce i primi Bandi e si metterà in moto quindi la macchina

di pianificazione e di gestione dei fondi strutturali in Calabria.

Una macchina che presenta un portafoglio considerevole, l'ultimo di tale portata prima che la prevista revisione del sistema di sostegno strutturale dell'Unione Europea per le politiche regionali, e il previsto "effetto statistico" a seguito dell'ingresso dei nuovi paesi dell'Est nell'Unione, portino la Calabria nel 2015 a perdere le significative risorse trasferite da Bruxelles alla nostra Regione in quanto appartenente all'area della Convergenza, già Ob.1 dell'Europa.

Un portafoglio che oscilla tra complessivi 11 o 12 miliardi di euro al 100% del cofinanziamento per sette anni effettivi di programmazione, che vede un P.O. FESR pari a 2,990 miliardi, un P.O. FSE di 860 milioni di euro, un P.O. FEASR di 1,090 miliardi di euro, un P.O. FAS di 1,850 miliardi di euro, ed una prevista ricaduta sul territorio calabrese delle risorse dei Programmi Nazionali (PON e POIN) è pari a 4,200 miliardi di euro, cui potrebbe aggiungersi un ulteriore miliardo di euro di indicizzazione e premialità.

Ma la domanda è immediata: questa volta si riuscirà a raggiungere gli obiettivi assunti a base della programmazione, o sarà una nuova stagione di appuntamenti mancati? La Calabria è pronta a questa sfida finalizzata a spendere (e bene) quasi 12 miliardi di euro in sette anni? Ed ancora, le Autonomie Locali questa volta saranno pienamente partecipi alla fase di programmazione che sta per aprirsi, o le logiche di accentramento delle decisioni delle responsabilità le spingeranno di nuovo ai margini del processo di "governance" dei Programmi Operativi?

Le domande sono certamente retoriche, ma presuppongo il superamento di nodi e di scelte strategiche su cui il Movimento delle Autonomie Locali, anche grazie al dibattito da tempo aperto da "CalabriAutonomie", sta centrando la propria attenzione.

Si è già ricordato come il nuovo POR Calabria 2007/2013, soprattutto per la parte riferita al FESR, ha inteso concentrare la strategia di attuazione del programma, oltre che sugli 8 "grandi progetti", anche sulla "progettazione integrata territoriale", con la previsione di strumenti nuovi individuati nei "laboratori territoriali di progettazione", nati sulle ceneri dei PIT,

Palazzo municipale di Copenaghen (Danimarca)



e che prevedono la messa in “competizione” dei territori e dei partenariati locali. Che vuol dire che i finanziamenti non saranno garantiti a pioggia a tutti i territori (come nell’esperienza dei PIT) ma solo a chi saprà progettare gli interventi e proporsi in situazione di “premieria” e di qualità di proposta.

Ed ancora la programmazione 2007/2013 insiste in modo forte sul carattere decentrato e articolato sul territorio della “*governance*” del Programma, intendendo con ciò che è prevedibile un forte ruolo, maggiore che nel passato, degli Enti Locali nella pianificazione e nella realizzazione degli interventi, anche attraverso il ricorso sistematico allo strumento degli Accordi di Programma-Quadro (APQ), anche se il POR evidenzia una particolare attenzione nei confronti delle Province, e forse meno dei Comuni.

Sul piano del principio non si può che concordare con questo impianto: la lezione della programmazione 2000/2006 e dei suoi limiti ha insegnato che la progettazione territoriale non funziona quando non mette in competizione i territori, perché non potenzia le capacità progettuali locali, e che una “*governance*” articolata sul territorio è l’unica forma che può garantire la concreta realizzabilità del Programma, come conferma la negativa esperienza centralizzata della vecchia programmazione.

Ma questo impianto richiede due passaggi fondamentali perché possa essere concretamente perseguito.

Il primo è quello del ruolo dei Comuni, che non possono essere più solo i “beneficiari finali” degli interventi, ma devono essere assunti a tutti gli effetti come “organismi intermedi” (come previsto dai Regolamenti Comunitari), cioè responsabili come le Autorità di Gestione della realizzazione dei programmi, con piena assunzione di oneri e di responsabilità.

I Comuni, anche attraverso il tavolo di concertazione richiesto dall’ANCI, hanno già esplicitato l’esigenza che la programmazione dell’Asse Città del FESR si realizzi attraverso l’autonoma capacità di programmazione e di attuazione degli interventi, almeno per le grandi aree urbane, della rete dei Comuni maggiori che hanno già attivato in questa direzione i Piani Strategici Comunali di area vasta. Ma parimenti tutta l’area degli interventi previsti nell’Asse Città per i piccoli centri urbani, che si realizza attraverso la progettazione integrata, deve essere centrata sul ruolo protagonista degli Enti Locali associati. Il vasto dibattito attivato in tal senso della Lega delle Autonomie Locali sui piccoli Comuni in Calabria, offre uno spazio enorme di riflessione e di iniziativa politica ed istituzionale in

tal senso.

E questa considerazione presuppone il secondo passaggio fondamentale, che è quello dell’assistenza tecnica.

Il ruolo attivo e protagonista dei Comuni, oltre che delle Province e delle Comunità Montane, presuppone una adeguata forma di supporto e di accompagnamento alla progettazione ed alle esperienze di “*management*” dei progetti comunitari, soprattutto per i piccoli Comuni che, al contrario delle Città più grandi, non hanno le risorse per costruire strumenti e strutture di assistenza tecnica alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi.

La buona riuscita del Programma richiede quindi due opzioni forti, che peraltro sono ben chiare nell’Asse “*Capacity Building*” del POR, ma che devono produrre scelte coerenti e coraggiose: non solo investire sulla formazione e sulla creazione di competenze nella burocrazia locale, ma anche e soprattutto investire per potenziare e valorizzare i centri di esperienza e di competenza che sono nati e cresciuti in questi anni sul territorio nell’ambito delle buone prassi di programmazione negoziata e di progettazione territoriale, che costituiscono un collante forte per i piccoli Comuni altrimenti indifesi davanti alla sfida della progettazione di qualità.

E vuol dire ancora sostenere finanziariamente strutture ed esperienze di assistenza tecnica e di supporto di natura istituzionale, legate al mondo delle Autonomie Locali, che sappiano supportare, parlando la stessa lingua, i Comuni, soprattutto quelli piccoli, nella fase di progettazione e di gestione dei programmi cofinanziati. Ai Comuni, ed in particolare a quelli piccoli, non servono le grandi Società di assistenza tecnica nazionale di nome altisonante che poi depredano il territorio e non lasciano “*know-how*” progettuale ed esperienziale: servono servizi locali, osservatori e centri di documentazione, esperti di europrogettazione, strumenti di scambio di buone prassi e di accompagnamento e affiancamento consulenziale che siano “di prossimità”, che siano vissuti come “*friendly*” e di vicinato, capaci di costruire reti di dialogo e di collaborazione, non di produrre brillanti pubblicazioni.

Sta dunque alla Regione dare una risposta a questo fabbisogno che il Movimento delle Autonomie Locali sta da tempo rilanciando, certamente in coerenza con i vincoli comunitari della concorrenza, ma anche con la consapevolezza che questa è la vera sfida per vincere la scommessa della realizzabilità e di sostenibilità della nuova fase di programmazione strutturale.

Le novità di fine anno per gli enti locali oltre la legge finanziaria

GIROLAMO IELO

Premessa

Tra il 30 novembre e il 31 dicembre 2007 nella Gazzetta Ufficiale sono state pubblicati, oltre alla legge finanziaria 2008, diversi provvedimenti che contengono disposizioni di legge riguardanti la finanza e i tributi degli enti territoriali. Qui di seguito una breve sintesi.

La legge n. 222/2007 di conversione del d.l. n. 159/2007

Il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (GU n. 229 del 2 ottobre 2007), convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222 (GU n. 279 del 30 novembre 2007, s.o. n. 249) reca "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale".

Disavanzi sanità. L'art. 4 del d.l. prevede che qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli piani di rientro dei disavanzi sanitari si prefigurino il mancato rispetto da parte delle regioni degli adempimenti previsti da medesimo piani il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni posti in essere risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.

Contributi per il trasporto metropolitano. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la linea "C" della metropolitana della città di Roma, di 150 milioni di euro per il sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli, di 150 milioni di euro per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano. Le somme per Napoli e per Milano sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.

Infine i finanziamenti destinati alla sola linea M4 Lorenzaccio-Linate possono essere spesi anche per le altre tratte della metropolitana di Milano (art. 7, d.l.).

Patto di stabilità interno per le Regioni anno 2007. È contenuta all'art. 7-bis del d.l. una deroga al patto di stabilità interno 2007 delle Regioni di cui al commi 656 e succ. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Si stabilisce che nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non conseguono per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto

capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità. È prevista, però, la condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008.

Estinzioni anticipate dei prestiti. Si confermano, nell'art. 11 del d.l., le disposizioni riguardanti la estinzione anticipata di prestiti contratti dagli enti locali. Sul fondo ordinario sono messi a disposizione, fino all'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per estinzione anticipata di muti e prestiti da parte di province e comuni. Questi contributi sono corrisposti ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una apposita certificazione. Le modalità, da stabilirsi, entro il 30 ottobre 2007, con decreto del Ministero dell'interno. Infine, è specificato che questi contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Pagamenti della P.A. di importo superiore a 10.000 €.

L'art. 19 del d.l. riscrive in buona parte l'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602. Quest'ultimo articolo stabilisce che le P.A. prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Con la novità introdotta con l'art. 19 del decreto legge questa disposizione scatta a decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di 10.000 euro può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

Finanziamenti per l'edilizia pubblica. È finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonché all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di sfratto (art. 21, d.l.).

Finanziamenti per i contratti di quartiere II. Sono previsti

utilizzi di somme non impegnate. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007 le risorse originariamente destinate ai programmi di edilizia abitativa finanziati nel periodo 1991-1992, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di "Contratti di quartiere II" già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse innanzi viste per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei "Contratti di quartiere II" (art. 21-bis, d.l.).

Sostegno finanziario per i comuni in dissesto. L'art. 24 del d.l. dispone che per i comuni che hanno deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Questa somma verrà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Le risorse sono trasferite su conti vincolati delle gestioni commissariali.

Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato.

In caso di adozione della modalità semplificata la somma trasferita rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune per le transazioni che saranno definite dall'organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, al pagamento dei residui passivi relativi a investimenti.

Infine in caso di mancata adozione della modalità semplificata le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento dei residui passivi innanzi viste e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:

- a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;
- b) alle procedure esecutive estinte.

La materia, come si vedrà di seguito, è stato oggetto di nuova disciplina con l'art. 40 del d.l. n. 248 di fine anno.

Dotazione per il fondo per le zone di confine. L'art. 35 del decreto legge cambia le regole per il fondo a favore delle zone di confine. Nel testo precedente la dotazione del fondo, di 20 milioni di euro per il 2007, era destinata per 14 milioni ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Nella nuova versione si dispone che presso la Presidenza dei Ministri è istituito il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svan-

taggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti. Il comma 1-bis provvede a finanziare la maggiore spesa di 5 milioni di euro.

Dati ICI nelle dichiarazioni dei redditi. L'art. 39, comma 1, del decreto legge abroga il comma 101 (che prevedeva a decorrere dall'anno 2008 la indicazione nella dichiarazione dei redditi i dati identificativi degli immobili e l'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente) e il comma 102 (che prevedeva la indicazione, di tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'ICI, nella dichiarazione dei redditi relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' invece precisato meglio il comma 104 dell'art. 1 della legge citata, nel senso che "nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente".

Nuova definizione dei fabbricati rurali. L'art. 42-bis del d.l. contiene una estensione nella individuazione dei fabbricati rurali con evidenti ripercussioni negative nella determinazione della base imponibile e del gettito dell'ICI. A questo riguardo bisogna ricordare che l'art. 2, comma 4, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) dispone che "Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di ICI ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i". Questa disposizione, paragonabile ad un vero e proprio condono, sarà oggetto di interventi giurisprudenziali e di prassi.

Privilegio generale sui beni mobili per l'IRAP. L'Irap è inserita tra le imposte (art. 2752 c.c.) che hanno privilegio generale sui mobili del debitore per i crediti dello Stato (art. 39, comma 2, d.l.).

Quote inesigibili. Per i ruoli consegnati al concessionario entro il 30 settembre 2007 la comunicazione per inesigibilità può essere presentata entro il 30 settembre 2010 (art. 39, comma 6, d.l.).

Addizionale comunale sui diritti di imbarco. Le disposizioni in materia di diritti di imbarco e di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria (art. 39-bis, d.l.).

Acconto Addizionale comunale Irpef. Nel comma 7, art. 40

del d.l. si stabilisce che ai fini della determinazione dell'acconto dell'Addizionale comunale Irpef, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento. Nel testo precedente invece il riferimento era alla delibera effettuata "non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine".

Deliberazione Addizionale regionale Irpef. Nel comma 8 dell'art. 40 del d.l., in tema di Addizionale regionale Irpef si dispone che le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.

Società di scopo per gli immobili. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per queste finalità è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro (art. 41. d.l.).

Finanziamenti per i servizi socio-educativi per la prima infanzia. Il finanziamento per questi servizi è integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro (art. 45, comma 1, d.l.).

Autorizzazione spesa 2007 per il Fondo sulle politiche sociali. L'autorizzazione di spesa per questo fondo è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro (art. 45, comma 2, d.l.).

Cambia la misura degli interessi legali

Il Ministero dell'Economia e delle finanze con il decreto 12 dicembre 2007 (GU n. 291 del 15-12-2007) ha fissato al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.

Le modalità per la partecipazione dei Comuni all'accertamento di tributi erariali

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 3 dicembre 2007 (GU n. 292 del 17-12-2007) ha stabilito le modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, d. l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il primo comma di questo articolo stabilisce che "per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accer-

tamento stesso". Il secondo comma aggiunge che "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi".

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate dispone che i comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti. Le segnalazioni dei comuni sono primariamente riferite: alle annualità d'imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell'Agenzia delle entrate a partire dall'anno 2007; a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all'economia sommersa ed all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.

Cambiano le Addizionale regionale all'Irpef di alcune Regioni

La Giunta regionale del Piemonte ha fissato per per l'anno 2008 in 11.259,56 euro la nuova soglia di reddito oltre la quale applicare l'aliquota dell'addizionale all'Irpef dell'1,4% (Comunicato- GU n. 296 del 21 dicembre 2007).

La giunta regionale della Puglia ha deliberato, con decorrenza 1° gennaio 2008, una nuova rimodulazione delle aliquote dell'Addizionale regionale all'Irpef (comunicato- GU 24 dicembre 2007).

L'art. 1, legge regionale del Veneto 17 dicembre 2007, n. 36 (comunicato GU del 24 dicembre 2007), fissa per gli anni 2008 e 2009 una nuova rimodulazione dell'Addizionale regionale all'Irpef.)

L'art. 1, legge regionale della Liguria 14 dicembre 2007, n. 43 (comunicato GU n. 299 del 27 dicembre 2007), varia, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'Addizionale regionale all'Irpef. Il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 19 dicembre 2007 con legge del consiglio regionale n. 76, ha approvato le nuove aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Lombardia con decorrenza dall'anno d'imposta 2008 (comunicato -GU 301 del 29 dicembre 2007).

Operatività del sistema catastale ed ICI

L'Agenzia del Territorio con la determinazione 18 dicembre 2007 (GU n. 297 del 22 dicembre 2007) ha accertato l'effettiva operatività, dal 18 dicembre 2007, del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni. Questo provvedimento è strettamente legato al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 37, comma 53, il quale, fra l'altro, prevede che fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Il decreto legge n. 248/2007

Anche nel decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (GU n. 302 del 31 dicembre 2007) contenente la "proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" sono contenute alcune disposizioni che interessano gli enti territoriali.

Rottamazione auto e Tasse automobilistiche. L'art. 29 del decreto legge proroga i contributi per la rottamazione di autovetture e autoveicoli al 31 dicembre 2008. Si dispone, altresì, che l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria "euro 0".

Proroga per i comuni campani in materia di Tarsu/Tia.

L'art. 33 proroga al 31 dicembre 2008 il termine, di cui all'art. 7, D. L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. L'art. 7, in questione, stabilisce che "in deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie". La formulazione della proroga contenuta nell'art. 33 non appare corretta.

Torna l'ingiunzione nella riscossione tributi ed entrate locali.

Viene ripristinata la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale. Tutto inizia con l'art. 1, comma 224, lett. b), legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha abrogato il comma 6, dell'art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il comma abrogato stabiliva che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni poteva effettuarsi con il ruolo di esazione e con l'ingiunzione fiscale. Questa abrogazione aveva messo in allarme i comuni.

Con il decreto di fine anno il governo ha ripristinato, in sostanza, la vecchia normativa: L'art. art. 36, comma 2, del decreto legge dispone, infatti, che "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248".

Proroga finanziamenti per i comuni in dissesto.

La materia è stata oggetto di disciplina dall'art. 24, d. l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. L'art. 40 del d.l. di fine anno si occupa della proroga di talune disposizioni. L'art. 24, comma 1, D.L. n. 159/2007 stabilisce che ai comuni che hanno deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Quest'ultimo termine è rinviato al 31 dicembre 2008. In caso di adozione della modalità semplificata la somma trasferita, in tal senso l'art. 24, comma 3, d.l. n. 159/2007, rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune per le transazioni che saranno definite dall'organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007. Quest'ultimo termine è prorogato rinviato al 31 dicembre 2008. Resta invece fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'art. 24, del d. l. n. 159/2007 per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.

Il quarto comma dell'art. 39 del decreto legge di fine anno stabilisce, altresì, che per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di 150 milioni di euro di cui all'articolo 24, comma 1, del d. l. n. 159/2007, innanzi visto. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Proroga per l'approvazione del bilancio di previsione

L'art. 1, D. M. 20 Dicembre 2007 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007), stabilisce che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008.

Novità nella stabilizzazione del personale dipendente a tempo determinato

SAVERIO MOLICA
DIRIGENTE DEL COMUNE DI CATANZARO

La stabilizzazione del personale dipendente a tempo determinato potrà essere effettuata anche per coloro che abbiano conseguito i tre anni di servizio in diverse amministrazioni in forza di contratto stipulato o prorogato anteriormente al 29 settembre 2006, ed a condizione che siano in servizio alla data del 1 gennaio 2007.

A questa soluzione giunge il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Uff. U.P.P.A. - , con parere n. 23/07 in risposta ad un quesito posto da un'amministrazione comunale.

Esaminando nel dettaglio la risposta emerge un importante principio del quale opportunamente le amministrazioni pubbliche, che riterranno di applicare la norma di riferimento, dovranno tenere conto, tanto più che l'interpretazione, data dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è resa in forma estensiva rispetto al testo della norma che sull'argomento non forniva alcuna precisazione.

Il quesito posto era proprio quello sulla possibilità o meno di poter stabilizzare personale dipendente a tempo determinato il quale avesse maturato i tre anni di servizio in diverse amministrazioni.

Il dipartimento della Funzione Pubblica ripercorre l'*escursus* normativo richiamando l'art. 1, comma 558, della legge finanziaria per l'anno 2007, il quale prevede che gli enti con una popolazione superiore ai 5000 abitanti, fermo restando le regole sul rispetto del patto di stabilità, possono procedere, nel limite dei posti disponibili in organico, a stabilizzare quel personale non dirigente in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua questo requisito a seguito di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della

stessa normativa, ad ulteriore condizione che l'assunzione sia avvenuta con procedura selettiva o prevista da norma di legge. Alla stabilizzazione del personale assunto con procedure diverse, deve provvedere previo espletamento di prove selettive. Lo stesso Dipartimento, nel richiamare la propria direttiva n. 7 del 30.4.2007, emanata quale indirizzo generale di orientamento in materia di stabilizzazione del personale, e che gli enti locali possono recepire quale propria regola, ha precisato come la stabilizzazione possa avvenire seguendo un ordine di priorità. Infatti, in primo luogo possono essere stabilizzati quei dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione, successivamente potranno prendersi in considerazione le posizioni di quei dipendenti che hanno maturato il requisito temporale in diverse amministrazioni. In quest'ultimo caso la stabilizzazione potrà avvenire presso l'ultima amministrazione nella quale si è prestato servizio con l'ultima qualifica.

Da qui la possibilità, previo rispetto di un principio da ritenersi abbastanza equo, di poter procedere alla stabilizzazione anche per quel personale che non abbia cumulato l'anzianità temporale dei tre anni presso la medesima amministrazione.

Da ultimo, e non certo per importanza, il Dipartimento richiama l'attenzione sulla necessità che l'ente adotti la programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto dell'art. 1, commi 676 e segg., della legge 296/2006, in materia di saldi finanziari ed, inoltre, un atto deliberativo che racchiuda la volontà di assumere facendo ricorso alla stabilizzazione e precisandone le relative modalità procedurali.

L'adozione di questi ultimi provvedimenti è essenziale trattandosi di nuove assunzioni a tempo indeterminato e vertendosi in una fattispecie di mera facoltà per l'ente.

Le leggi, i decreti, gli atti amministrativi della Regione Calabria di particolare importanza per gli enti locali

BURC, 12 dicembre 2007

Legge regionale 7 dicembre 2007 n. 26.

Istituzione dell'autorità regionale denominata Stazione unica appaltante e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture.

Sedici articoli per la legge istitutiva della Stazione unica appaltante (Sua) della Regione Calabria. Si stabilisce che la Sua ha il compito di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori e opere pubbliche, acquisizione di beni e forniture in favore della Regione Calabria e di enti, aziende e altri organismi da essa dipendenti o collegati, per gli enti del servizio sanitario regionale e degli altri enti pubblici che intendano ricorrere alla Sua in regime di convenzione. La legge stabilisce che la Stazione unica appaltante opera con piena indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, ed in regime di autonomia organizzativa e contabile. La Stazione unica appaltante ha sede a Catanzaro. Suoi organi sono il direttore generale e il comitato di sorveglianza, composto da cinque membri. Il dirigente generale è assistito da un'apposita segreteria. La struttura organizzativa della Sua è articolata in tre sezioni di livello dirigenziale equiparato a un settore della giunta regionale. La legge stabilisce le competenze e le funzioni dei vari organi della Stazione unica appaltante. Il direttore generale e i componenti del comitato di sorveglianza sono nominati dal presidente della giunta regionale. All'interno della Stazione unica appaltante è istituito l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

BURC, 16 gennaio 2008

Deliberazione della giunta regionale 17 dicembre 2008 n. 838.

Indirizzi per l'elaborazione del Piano per l'occupazione e il lavoro e approvazione dei progetti di avvio.

Con la delibera la giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per l'elaborazione del Piano regionale per il lavoro e l'occupazione, approvando nel contempo i primi due progetti del piano, nelle more dell'elaborazione completa dello stesso. Nella premessa viene ricordato che il Piano regionale per il lavoro e l'occupazione è parte integrante della programmazione comunitaria 2007/2013, prevista dal Por Calabria 2007-2013. Nel documento allegato alla delibera si illustra la situazione del mercato del lavoro in Calabria e si delinea una strategia del piano e degli obiettivi e linee di intervento da perseguire. Nel documento si propone il potenziamento e la qualifica-

zione dei servizi per l'impiego, attraverso la realizzazione delle reti per i centri dell'impiego e dei servizi del mercato del lavoro, e la realizzazione di un sistema informativo del lavoro regionale. Tra le proposte il reinserimento dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata, dei precari, il sostegno all'emersione del lavoro irregolare, il sostegno a nuove iniziative imprenditoriali, la creazione di percorsi integrati di formazione professionale.

BURC, 22 gennaio 2008

Deliberazione della giunta regionale 9 novembre 2007 n. 694.

Proposta di piano sanitario regionale 2007/2009-Approvazione

Deliberazione della giunta regionale 12 dicembre 2007 n. 761.

Con la prima delibera la giunta regionale ha approvato la Proposta di piano sanitario regionale 2007/2009, disponendo di rinviare a separato provvedimento l'approvazione della legge di accompagnamento, da sottoporre all'esame del Consiglio regionale unitamente alla proposta di piano sanitario e incaricando il dipartimento per la tutela della salute all'esecuzione della deliberazione. Con la seconda delibera la giunta ha approvato il disegno di legge per l'approvazione del Piano sanitario regionale trasmettendolo al Consiglio regionale. Il disegno di legge di compone di quattro articoli relativi all'approvazione del piano stesso, ai limiti e ambiti di programmazione, ai piani attuativi e alle modifiche ed abrogazioni.

Nella prima delibera vengono richiamati i precedenti atti di indirizzo della giunta per la redazione del piano sanitario, stabilendo che i contenuti del documento rispondono alle indicazioni del programma di governo e le scelte indicate sono coerenti alle esigenze rilevate in sede di Relazione sanitaria regionale e perseguono l'obiettivo di una riforma del sistema sanitario regionale e della riqualificazione dei servizi. Nel documento approvato si indica il contesto di riferimento ed il quadro istituzionale in cui il piano sanitario nasce: il contesto europeo, lo scenario nazionale quasi federalistico, il bisogno di salute della popolazione, la situazione del sistema sanitario calabrese e dei suoi servizi. Nel documento sono elaborate le linee strategiche della nuova sanità, il ruolo delle autonomie locali e il rapporto con gli altri enti. Uno degli obiettivi perseguiti è quello del riordino e potenziamento dei servizi territoriali, attraverso la costituzione di nuovi distretti, l'integrazione socio-sanitaria dei servizi territoriali e la costituzione di una rete dei servizi di assistenza primaria.